



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 170 LEGISLATURA N. X

DE/PR/AAN Oggetto: Approvazione atto di indirizzo relativo ai criteri e
 0 NC alle modalità di rimborso degli oneri legali ai
 dipendenti sottoposti a giudizio per fatti o atti
 Prot. Segr. concernenti il servizio
 1715

Giovedì 28 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il Vicesegretario, Fabio Tavazzani.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Approvazione atto di indirizzo relativo ai criteri e alle modalità di rimborso degli oneri legali ai dipendenti sottoposti a giudizio per fatti o atti concernenti il servizio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Avvocatura regionale e Attività normativa dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Avvocatura regionale e Attività normativa che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di approvare l'atto di indirizzo relativo ai criteri e alle modalità di rimborso degli oneri legali ai dipendenti sottoposti a giudizio per fatti o atti concernenti il servizio di cui all'allegato A.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah GIRALDI

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca CERISCIOLI

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Con nota prot. 12824343 del 15/12/2017 Il Dirigente della P.F. Avvocatura Regionale 2 Avv. Laura Simoncini ha trasmesso al Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale e Attività Normativa Avv. Gabriella De Berardinis un atto di indirizzo relativo ai criteri e alle modalità di rimborso degli oneri legali ai dipendenti sottoposti a giudizio per fatti o atti concernenti il servizio, predisposto al fine del conseguimento dell'obiettivo specifico di II livello assegnate dal Piano della Performance 2017-2019 per le strutture della Giunta regionale, approvato con DGR n. 79 del 30/01/2017 e aggiornato con DGR n. 721 del 26/06/2017.

Tale obiettivo di II livello è collegato a quello di I livello assegnato dal Piano della Performance 2017-2019 al Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale e Attività Normativa Avv. Gabriella De Berardinis *"Aumentare il livello di trasparenza ed efficacia della Amministrazione Regionale mediante la regolamentazione delle modalità di rimborso degli oneri legali ai dipendenti sottoposti a giudizio per fatti o atti concernenti il servizio"* che prevede, come indicatore/target, la presentazione formale dell'atto entro il 31 dicembre 2017 da parte del Dirigente del Servizio.

L'atto in questione contiene le linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 12 del CCNL del 12/02/2002 dell'area della Dirigenza e dell'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 per il personale del comparto e disciplina nel dettaglio i presupposti e l'ambito di applicazione, nonché i criteri di valutazione del conflitto di interessi, in presenza del quale è esclusa l'assunzione degli oneri di difesa da parte della Regione Marche. Vengono inoltre specificati gli oneri di difesa di cui la Regione può farsi carico, gli adempimenti a carico del dipendente all'apertura del procedimento giudiziario e quelli invece a carico dell'Ente una volta ricevuta la comunicazione - da parte del dipendente - dell'avvio del procedimento giudiziario e, infine, le modalità per l'assunzione da parte della Regione Marche degli oneri di difesa a proprio carico si dall'apertura del procedimento giudiziario o a seguito di richiesta di rimborso del dipendente a conclusione del procedimento stesso.

Si propone alla Giunta Regionale di approvare l'atto di indirizzo relativo ai criteri e alle modalità di rimborso degli oneri legali ai dipendenti sottoposti a giudizio per fatti o atti concernenti il servizio di cui all'allegato A, predisposto dal Dirigente della P.F. Avvocatura Regionale 2 in relazione all'obiettivo specifico di II livello assegnato al Dirigente stesso e collegato al relativo obiettivo specifico di I livello assegnato al Dirigente del Servizio Avvocatura regionale e Attività normativa, entrambi previsti dal Piano della Performance 2017-2019 per le strutture della Giunta regionale, approvato con DGR n. 79 del 30/01/2017 e aggiornato con DGR n. 721 del 26/06/2017.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Laura Simoncini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' NORMATIVA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. Dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Gabriella DE BERARDINIS

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine di cui n. 5 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah GIRALDI
Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

“Linee di indirizzo relativo a criteri e modalità di rimborso degli oneri legali ai dipendenti sottoposti a giudizio per fatti o atti concernenti il servizio”**PREAMBOLO**

Il presente elaborato contiene le linee di indirizzo per l'applicazione dell' art. 12 del CCNL del 12.2.2002 dell'area della dirigenza e dell'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 per il personale del comparto.

Per quanto attiene alla liquidazione delle spese nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile si rimanda a quanto previsto dall'art. 3 c. 2bis d.l. 23 ottobre 1996 n. 543 introdotto dalla legge di conv. 20 dicembre 1996 n. 639 e interpretato dal c. 10 dell'art.10bis del d.l. 203/2005 conv. in l. 2 dicembre 2005 n. 248.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

La Regione assume a proprio carico direttamente o a seguito di richiesta di rimborso gli oneri di difesa dei dipendenti, anche cessati dal servizio, sottoposti a procedimenti giudiziari per responsabilità civile e penale, promossi per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni o dei compiti d'ufficio, nonché per attività a favore di altri enti esercitate esclusivamente per conto della Regione e su incarico formalmente conferito dalla Regione stessa.

La presente disciplina non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi degli artt. 28 c. 3 del CCNL 14.09.2000 e dell'art. 12 c.3 del CCNL 12.2.2000.

Art. 2 (Presupposti)

Gli oneri di difesa debbono riguardare giudizi aventi ad oggetto fatti o atti compiuti nell'esercizio delle funzioni. Deve sussistere pertanto un nesso di strumentalità diretto tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto o della condotta oggetto del giudizio di responsabilità.

Il nesso di strumentalità è escluso allorquando il dipendente abbia agito per fini personali.

Art. 3 (Conflitto di interessi)

E' esclusa l'assunzione degli oneri di difesa di cui all'art. 1 da parte della Regione nei casi in cui sussiste conflitto di interessi.

Art. 4 (Criteri di valutazione del conflitto di interessi)

Sussiste in ogni caso conflitto di interessi:

- nel caso sia già stata accertata una responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo e contabile per mancanze attinenti al compimento dei doveri dell'ufficio per i medesimi fatti o atti oggetto del procedimento civile o penale nei confronti del dipendente;
- nel caso sia stato accertato dalla struttura competente per materia di cui all'art.7 che il dipendente ha recato diretto pregiudizio alla Regione con i medesimi fatti oggetto del procedimento civile o penale nei suoi confronti, a prescindere dall'accertamento della eventuale responsabilità disciplinare;
- nel caso sia stata accertata una responsabilità anche patrimoniale in capo all'Ente per i medesimi fatti contestati al dipendente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si presume la sussistenza di conflitto di interessi, salvo esclusione della responsabilità civile o penale del dipendente accertata in via definitiva:

- qualora, gli atti o i fatti in contestazione contrastino con l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione regionale;
- qualora l'amministrazione sia soggetto leso nel procedimento stesso, indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio come parte civile nel procedimento penale;
- qualora a carico del dipendente sia avviato procedimento disciplinare, amministrativo e contabile per mancanze attinenti al compimento dei doveri dell'ufficio per i medesimi fatti oggetto del procedimento civile o penale, salva esclusione di responsabilità accertata in via definitiva all'esito del procedimento disciplinare, amministrativo e contabile;
- qualora l'avvio del procedimento giudiziario consegua a domanda o denuncia della Regione.

Art. 5 (Oneri di difesa)

La Regione può assumere a proprio carico:

- le spese legali entro i valori medi dei pertinenti parametri ministeriali vigenti, dettati dal DM. 55/2014 relativi ad un solo difensore ed un solo domiciliatario;
- le spese peritali relative ad un solo consulente di parte nonché a quelle per i consulenti tecnici d'ufficio o periti nominati dal Giudice o dal Pubblico Ministero nei limiti del valore medio dei parametri ministeriali, se esistenti, e comunque non in misura superiore a quanto liquidato dal Giudice al consulente tecnico d'ufficio;
- le spese per tasse, imposte ed oneri di giustizia posti a carico del dipendente (es. contributo unificato, imposta di registro, spese di notifica).

Art. 6 (Adempimenti a carico del dipendente all'apertura del procedimento giudiziario)

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla notizia dell'avvio del procedimento giudiziario nei suoi confronti il dipendente ne dà comunicazione tramite pec o raccomandata all'Avvocatura regionale e al Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali, nonché per conoscenza al Segretario Generale.

La comunicazione deve contenere:

- a) copia dell'atto o della comunicazione di avvio del procedimento giudiziario e di ogni altra documentazione idonea a provare l'apertura di detto procedimento giudiziario;
- b) l'indicazione del nominativo del legale di fiducia prescelto

Art. 7 (Adempimenti a carico dell'Ente)

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 6 l'Avvocatura trasmette la documentazione ricevuta alla struttura competente per materia ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 e della valutazione in ordine alla esclusione di un, anche potenziale, conflitto di interessi secondo i criteri stabiliti all'art. 4.

Entro 10 giorni la struttura di cui al comma 1 comunica all'Avvocatura le sue valutazioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel caso di esclusione della sussistenza dei presupposti e di sussistenza di conflitto di interesse l'Avvocatura comunica al dipendente l'impossibilità di assumere a proprio carico gli oneri di difesa.

Nel caso di sussistenza dei presupposti, ma di non esclusione del conflitto di interessi, l'Avvocatura comunica al dipendente l'impossibilità di assumere a proprio carico gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento, salvo rimborso ai sensi dei successivi artt.8, 9 e 10.

Nel caso di sussistenza dei presupposti e di esclusione di conflitto di interesse l'Avvocatura comunica immediatamente alla Giunta regionale il nominativo del legale di fiducia prescelto dal dipendente per la delibera di gradimento da adottarsi tempestivamente e provvede a disporre la provvista, in assenza di copertura di eventuale polizza assicurativa di tutela legale stipulata dall'Ente.

In ogni caso l'esito delle valutazioni e l'eventuale gradimento devono essere comunicati al dipendente nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui all'art. 6.

Art. 8 (Adempimenti del dipendente escluso dalla copertura regionale per potenziale conflitto di interesse a conclusione del procedimento giudiziario)

All'esito favorevole del giudizio, se la struttura competente non aveva escluso il conflitto di interessi al momento della comunicazione dell'avvio del procedimento, il dipendente può presentare domanda di rimborso a conclusione del procedimento giudiziario con le modalità e nei termini di cui all'art. 10.

La nuova domanda dovrà contenere:

- a) il provvedimento definitivo del giudizio, con l'indicazione della data del passaggio in giudicato;
- b) la documentazione relativa agli oneri di difesa eventualmente rimborsabili.

In caso di valutazione positiva, il rimborso degli oneri di difesa avviene nei limiti di cui all'art. 5 e secondo le modalità di cui all'art. 10.

Art. 9 (Criteri di valutazione del conflitto di interessi a conclusione del procedimento giudiziario)

Con riguardo alla conclusione di procedimenti penali la struttura competente esclude la sussistenza del conflitto di interessi nel caso di provvedimento giudiziario definitivo che abbia accertato l'assenza di responsabilità del dipendente con assoluzione secondo la formula per cui "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" o comunque con una pronuncia che indichi una causa oggettiva di esclusione del reato.

Non può escludersi la sussistenza di conflitto di interessi nel caso di:

- Patteggiamento,
- Amnistia;
- Indulto;
- Oblazione;
- Archiviazione, a meno che non sia pronunciata per infondatezza della notizia di reato;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Ogni causa di estinzione del giudizio senza pronuncia sul merito che sia rinunciabile da parte dell'interessato, inclusa la prescrizione del reato.

Nell'ambito dei procedimenti civili la struttura competente esclude l'assenza di conflitto di interessi anche sulla base delle motivazioni del provvedimento che definisce il giudizio.

L'assenza di conflitto di interessi, in ogni caso, oltre che in riferimento al provvedimento definitivo che abbia accertato l'assenza di responsabilità civile e penale del dipendente, dovrà essere valutata con riferimento ai criteri indicati nel precedente art. 4.

Art. 10 (Domanda e procedimento di rimborso degli oneri di difesa)

La domanda di rimborso degli oneri di difesa nei limiti di quanto previsto dall'art. 5 va presentata tramite pec o, raccomandata all'Avvocatura regionale e al Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali, nonché inviata per conoscenza al Segretario Generale entro 30 giorni dalla data della fatturazione o della ricevuta di pagamento per i dipendenti che beneficiano della copertura regionale sin dall'apertura del procedimento; per gli altri dipendenti entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Alla domanda vanno allegati:

- a) l'eventuale provvedimento definitivo del giudizio, con l'indicazione della data del passaggio in giudicato;
- b) le fatture quietanzate del difensore;
- c) la parcella con l'indicazione delle fasi del procedimento;
- d) le fatture quietanzate dell'eventuale Consulente Tecnico di Parte con allegazione dettagliata dell'attività svolta, copia della perizia e del provvedimento giudiziario che l'ha autorizzata o resa necessaria;
- e) le ricevute da cui risultino imposte, tasse e oneri di giustizia posti a carico del dipendente.

E' discrezione dell'Ente richiedere, tramite l'Avvocatura, il visto di congruità da parte del competente ordine professionale, il cui costo è oggetto di rimborso.

L'amministrazione si riserva di chiedere in via istruttoria, tramite l'Avvocatura, copia della documentazione di causa inerente al procedimento giudiziario (es. copie verbali di udienza, scritti difensivi ecc.) con sospensione della procedura di rimborso fino alla loro produzione.

L'istruttoria della pratica di rimborso è svolta dall'Avvocatura cui spetta:

1. verificare la regolarità della documentazione presentata;
2. acquisire dalla struttura competente nella materia di cui agli atti del procedimento giudiziario un parere in merito alla rimborsabilità delle spese legali, con particolare riferimento alla insussistenza del conflitto di interessi con la Regione: tale parere dovrà essere rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
3. verificare, in relazione al disposto dell'art. 5, la congruità della somma richiesta rispetto ai parametri ministeriali, laddove non intenda richiedere il visto del competente ordine professionale, e/o all'attività svolta.

Il rimborso delle somme riconosciute sarà disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Dirigente dell'Avvocatura.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il procedimento di rimborso si conclude entro 150 giorni dal ricevimento della domanda, salvo eventuali sospensioni fino ad un massimo di 60 giorni derivanti da esigenze istruttorie.

Nel caso in cui la copertura regionale sia stata riconosciuta ai sensi dell'art. 7 sin dall'avvio del procedimento civile o penale, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio allorché esso si concluda con sentenza definitiva di condanna per dolo o colpa grave.